



COMUNE DI ANDALI
Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050
☎ 0961935095 – Fax 0961935322

ORDINANZA N° 34-2019

IL SINDACO

Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo a seguito della carenza dell'enzima G6PDH (c.d. favismo);

Rilevato che il solo contatto con fave e piselli e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano con assiduità (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici) costituiscono occasione di nocimento per la salute degli stessi;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare.

Viste le segnalazione dei sigg. [REDACTED] rispettivamente prot. n. 1794 del 11-11-2019 e n. 1827 del 13-11-2019

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave e piselli, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

Visto l'art. 2 della Legge regionale n. 52 del 06.06.1980;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lvo 267 del 18/08/200 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivare fave e piselli entro 300 mt. in linea d'aria dai seguenti indirizzi di residenza Via Giardino, 64 e Vico III Roma, 2

Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza

L'inadempienza di quanto prescritto darà luogo all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione di € 50,00 ai sensi del D.Lvo 267/00 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del c.p. .

La presente Viene Trasmessa al Comando dei Carabinieri di Belcastro per opportuna conoscenza.

Andali li 13.11.2019

Il Sindaco
Dot. Pietro Antonio PETA